

STATUTO

Dell'Associazione Culturale "F. Zenobi"

Art. 1.

E' costituita l'Associazione Culturale denominata "F. Zenobi", con sede in S.Dorligo della Valle (TS), Località Caresana 12, ente non commerciale, senza fini di lucro, ai sensi art.36 C.C..

Art.2

L'associazione è estranea ad ogni attività politica, partitica, religiosa o razziale. Riconoscendo nella conoscenza della storia uno strumento di comunicazione, dialogo e comprensione reciproca fra i popoli di tutte le nazionalità, si prefigge di promuovere tutte quelle iniziative anche a carattere didattico-informativo atte alla conoscenza delle vicende storiche dell'area interetnica e transfrontaliera denominata "Alpe Adria", con particolare riferimento, vista la travagliata storia dell'area nell'ultimo secolo, alle vicende belliche ed a quelle dei combattenti di ogni nazionalità e delle diverse popolazioni coinvolte, attraverso la ricerca storica, la raccolta documentaria, lo studio e la catalogazione del territorio e dei suoi reperti. I risultati dell'attività dell'associazione verranno diffusi attraverso mostre, pubblicazioni, seminari, incontri, convegni, conferenze e altri strumenti didattico – divulgativi ideati e prodotti anche in collaborazione con enti pubblici e privati, musei e associazioni varie, atti a far conoscere e divulgare gli scopi e le finalità dell'associazione, promuovendo inoltre manifestazioni ed escursioni.

Art. 3

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione; eccedenze di cassa derivanti dalle gestioni annuali; eventuali donazioni, elargizioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite da contribuzioni da parte dei soci; ogni altra contribuzione che concorra ad incrementare l'attività sociale.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

L'eventuale avanzo di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non saranno mai distribuiti direttamente o indirettamente tra i soci e dovranno essere destinati alle finalità statutarie che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 4

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo presenterà il rendiconto economico e finanziario all'Assemblea dei Soci, da tenersi entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dello stesso.

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato. Sono Soci le persone ed enti che verranno ammessi dal Direttivo, previa presentazione della domanda di iscrizione e versamento della quota associativa, annualmente stabilita. All'Associazione possono aderire tutti gli enti e tutte le persone, senza distinzione di sesso, età, razza o religione, che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'Associazione e che accettino le norme statutarie. La qualità di Socio ha durata annuale e si perde per decesso, per dimissioni, per morosità e per indegnità. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio. L'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta e sarà disposta a carico degli associati che con il loro comportamento danneggiano l'attività e la dignità dell'Associazione. I soci si dividono in: fondatori, per i quali non e' richiesto il pagamento della quota sociale; ordinari e familiari per i quali le rispettive quote associative, non trasmissibili, saranno determinate annualmente in sede di Consiglio Direttivo; onorari, su nomina del Consiglio Direttivo, per coloro che abbiano dato un contributo particolare alla vita dell'Associazione. Gli associati di maggiore età, purché in regola con

il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.

Art. 6

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Consiglio Direttivo, la Presidenza.

Tutti gli organi resteranno in carica per un periodo di 2 (due) anni e possono essere rieletti senza limiti di mandati. Non ricevono alcun compenso per lo svolgimento dei compiti previsti dal loro ruolo ed è prevista la rinuncia ad una carica durante il mandato.

Art.7

L'Assemblea è composta da tutte le categorie di soci, maggiorenni, in carica e in regola con la quota associativa, e tutti con il medesimo diritto di voto; viene convocata almeno una volta l'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale. L'Assemblea viene convocata mediante avviso scritto da inviarsi a ciascun socio secondo una delle seguenti modalità: lettera spedita tramite posta ordinaria, posta elettronica, consegna a mano. L'Assemblea delibera sul rendiconto consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e Statuto e su quant'altro ad essa demandato per Legge o Statuto. I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci anche se membri del Consiglio, salvo, in quest'ultimo caso, per l'approvazione del rendiconto e le deliberazioni in merito all'operato dei Consiglieri. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario. Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con la maggioranza prevista dall'art. 21 C.C..

Art.7 bis

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea. E' composto da due membri, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, accertare le consistenze della liquidità di cassa e banca predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo. Redige un verbale per ogni seduta del Collegio, sottoscritto da tutti i membri, da inserire nei libri sociali. Elegge al suo interno un presidente. I membri possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Art.8

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea dei Soci con maggioranza assoluta per la durata di due anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea.

Il consiglio nomina al proprio interno un Presidente, un Vice presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Il Consiglio predispone il rendiconto consuntivo e redige il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, promuove lo sviluppo dell'attività sociale, propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali, cura e gestisce i rapporti con altre istituzioni.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia stata fatta richiesta motivata da almeno due dei suoi membri ed almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il

Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi, dal più anziano in età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni.

Art. 9

La Presidenza è composta dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Tesoriere e dal Segretario. Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi d'urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 10

Le escursioni e le manifestazioni sociali di qualunque genere sono regolate dalle seguenti norme:

- i partecipanti, anche se non soci, hanno l'obbligo di documentarsi prima dello svolgimento dell'escursione, sull'itinerario proposto e sulle caratteristiche del percorso, al fine di poter decidere responsabilmente la partecipazione alle attività più idonee alle proprie capacità.
- l'associazione si ritiene esonerata da ogni responsabilità per infortuni di qualunque genere che avessero a verificarsi durante le escursioni o manifestazioni sociali organizzate, sia verso i soci che verso i non soci.

Art. 11.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, in base all'art.21 cc, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori ed alla devoluzione del patrimonio residuo a fini di utilità sociale.

Art. 12

Per quanto non menzionato nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge previste dal Codice Civile in materia di Associazione, successive modifiche ed integrazioni.

Regolarmente registrato a Trieste il 10/05/2011 al n. 3478.